

ESSE

12 NOV. 2009

Pacco n.	8/70h
Serie	3
n. atto	109h
107T	
115T	
108T	
109T	
104T	
671T	868
964T	868
Totale	



Paola Lotti Marie Grasse

# Integrazione allo statuto del Coordinamento collegiato MIGEP

L'anno 2004 in Gallarate il 30 ottobre 2004 i sottoscrittori del presente atto, visto il potere datogli dall'art 13 dello statuto, detti componenti convengono e stipulano quanto segue:

**Art.1)** Viene modificata la dicitura "Movimeto" in **Associazione delle Professioni Infermieristiche, Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione.** Viene sostituita la seconda definizione "OTA" in "OSS".

**Art 2)** La sede sociale viene trasferito in via Motta santa 44 Fondotoce Verbania 28924

**Art 3)** Viene modificato l'art 24 (uscite) aggiungendo all'elenco di uscite le seguenti parole "attività di cui ai successivi artt. 27 - 29 - 33 - 35"

**Art 4)** Viene modificato all'art 6 la dicitura (esclusivamente) "in tutti i lavoratori"

**Art 5)** Al punto 3 del titolo 5 (organi - attribuzioni - rapporti) viene aggiunto dopo il 6 punto un ulteriore punto così formulato: "promuovere le attività di cui ai successivi art 27 - 28 - 31 - 32)

**Art 6)** l' Art 26 viene spostato in coda agli articoli aggiunti.

Lo statuto del **Coordinamento Collegiato Migep** registrato in data 29 novembre 2001 con n° 003262 serie 3E codice fiscale n° 97621800016, viene integrato degli articoli:

**Art 27)** il coordinamento collegiato migep promuove attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente con programmi annuali di attività formativa ECM, anche in collaborazione con il Ministero della Salute, con le Regioni e le Aziende Sanitarie e altri organismi e Istituzioni Sanitarie Pubbliche, Private, Cooperative. (di cui ai successivi artt 7 - 10, nota a pagina 20 dell'atto costitutivo, e dell'art 4 dello statuto.)

**Art 28)** contribuisce alla elaborazione di linee guida in collaborazione con Agenzie per Servizi Sanitari Regionali, e con organi o istituzioni con promozione di trias di studio e di ricerche scientifiche finalizzate con rapporti di collaborazione con altre società e organismi scientifici.

**Art 29)** il coordinamento collegiato migep finanzia le attività ECM attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla commissione nazionale per la formazione continua. (di cui al successivo art 24 dello statuto.)

**Art 30)** possono partecipare senza limitazione oltre i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo statuto, appartenenti alla categoria professionale o al settore specialistico o disciplina dei servizi del servizio sanitario nazionale, che il Migep rappresenta, ovvero con attività lavorativa nel

*Illegible handwritten signatures and names, including: Veruggia Patrizia, Riccardo Bellucor, Anselmo, Roberto, etc.*

*Vertical handwritten notes on the right margin:*  
 13.11.2009  
 Motta Santa  
 Autotile e di zbor  
 Javanti Keli, Kio



*Filippo Passarà*  
*Aldo Fiumi*

**Art 38** ) Il coordinamento collegiato Migep di carattere Nazionale, prende nome di **Federazione** ed è presente in 20 regioni d'Italia, Lombardia - Valle D'Aosta - Marche - Toscana - Puglia - Veneto - Piemonte - Liguria - Sardegna - Emilia Romagna - Molise - Abruzzo - Basilicata - Calabria - Campania - Lazio - Sicilia - Umbria - Friuli Venezia Giulia - Trentino Alto Adige.

**Art 39** ) Prenderà la denominazione di **Coordinamento Collegiato MIGEP Federazione Nazionale** di cui svolgerà attività finalizzate ad adeguare le conoscenze professionali ed a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e i comportamenti degli associati al progresso scientifico e tecnologico, con l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alle prestazioni sanitarie erogate, prendendo anche la denominazione in **Associazione Scientifiche Tecnico Professionali in conformità al D.M. 31/05/04**. Con il ruolo di organismo di garanzia della aderenza della formazione agli standar europei ed internazionali, e non può avere come fine istituzionale la tutela sindacale degli associati o, comunque, svolgere, né direttamente né indirettamente, attività sindacale.

**Art 40** ) viene deliberato come previsto dall'art 7 dello statuto, la modifica dell'art 6 richiamato dall'art 4 dell'integrazione, con l'ammissione di altre figure: operatore socio sanitario specializzato (OSSS), Adest, OSA, operatore socio sanitario (OSS), gli infermieri extracomunitari, gli operatori sanitari extracomunitari, e altri operatori sanitari - sociali abilitati a svolgere un ruolo professionale nei servizi sanitari- sociali sia infermieristiche che tecnici, riabilitative e della prevenzione

**Art 41)**  
Vengono integrati nello statuto le nove Regioni mancanti rappresentati da

**Abruzzo**

Nome CARZELA Cognome TEVAGLIA

C.F. FN 907253 P64A485H

V. DEGLI ORTI AISSA 66041 (CH)

Firma

*Bili*  
*d'izzi*

*Autobitte*

*Antonio*

*Viviano Belluor*

*Antonio*

*Venuglia Patina*

*Paolini*

*Giuseppa*  
*Martha*  
*Giuseppe*

*Anna*

*Anna*

*Roberto*

*Luca*

*Giuseppe*

*Sabina*

*Monica*

*Roberto*

*Giuseppe*

*Giuseppe*

*Giuseppe*

*Firma Paolo  
sede giudiz*

**Basilicata**

Nome ANNA Cognome PALESE

C.F. PLSPSS6A414942R

V. MACCHIA MARCONI 1/A POTENZA 85100

Firma

**Calabria**

Nome MARIA GIUSEPPA Cognome VANZILLOTTA

C.F. VWZM4551M5643175

V. V. PROMI TESTA 7 PASLA

Firma

*Vanzillotta Marie Giuseppe*

**Campagna**

Nome DONENICO Cognome D'AMICO

C.F. DMCDPCS1B084793R

V. CAMPI 32 PALLA 84035 (SA)

Firma

*Donenico D'Amico  
Vanzillotta Marie Giuseppe  
Domenico D'Amico  
Vanzillotta Marie Giuseppe  
Domenico D'Amico  
Vanzillotta Marie Giuseppe*

*Sereno Silvio Mordace  
Angeles  
Giuseppe  
Robi  
C.era*

*Giulio Turchi  
aldo Zucchi*

*Vanzillette Marie  
Giuseppe*

**Lazio**

Nome Angelo Cognome Del MATTO

C.F. DLMNGL48DISG495U

V. ATLANTE 206/2 ROMA

Firma

*[Handwritten signature]*

**Sicilia**

Nome Giuseppe Cognome BENNERITO

C.F. BPM4PP49E03L331G

V. LEONARDO BILETTI 27 TRAPANI 91100 (TP)

Firma

**Umbria**

Nome EMANUELA Cognome FALASCO

C.F. FLSMPL52P60L117D

V. SIRADA DELLA VITA 3 TERZI 05100 (TR)

Firma

*Demons P. P. P.  
Emilia Patricia Autollette d'isseri  
Paolo Ugo Livorno Belluco  
Lorena*

*Emilia  
Emilia  
Emilia*

*Sentini Silvio  
Elvira  
Angela  
G. Colonna  
P. P. P.  
Emilia*



*Filippo Pavarani  
aldo Zucchi*

**Friuli Venezia Giulia**

Nome BIDIN Cognome Michele

C.F. BDNMHL50E20I403I

V. BAGUARDA 54 S.V. TO ALTAPIAZZA (PN)

Firma

*[Handwritten signature]*

**Trentino Alto Adige**

Nome BERILLA Cognome Ferns

C.F. FRRBTLS2D62B435S

V. SARONCH 10 PEDRAZZO 38037 (TN)

Firma

*Remondino Marco Autolietto d'33er  
Emagria Patina  
Foulli Ugo Vincenzo Belluor*

**Art 42)** il coordinatore nazionale/presidente rappresenta l'associazione in giudizio senza alcuna autorizzazione né da parte del Consiglio Direttivo né da parte dell'assemblea, egli pertanto potrà costituirsi nei giudizi civili in cui l'associazione è citata in qualità di convenuta o terza chiamata in causa, promuove giudizi civili e amministrativi nonché costituirsi parte civile in rappresentanza della stessa nei processi penali a tutela dei diritti e per il perseguimento degli interessi dell'associazione medesima. Al coordinatore nazionale/presidente è riconosciuto altresì il potere di nominare difensori e consulenti per la rappresentanza in giudizio e la difesa tecnica dell'associazione senza alcuna autorizzazione né da parte del Consiglio Direttivo né da parte dell'assemblea.

**Art 43)**

Per quanto non contemplato nella presente integrazione allo statuto, si fa riferimento allo statuto registrato in data 29 novembre 01 n° 003262 serie 3E a agli art 15 della costituzione e l'art 26 dello stesso statuto.

Gallarate 30 ottobre 04

*Sanzi lotte Marco Giuseppe  
Sefini Ship  
Angele  
G. Coppini  
Foulli Ugo  
Vincenzo Belluor*

*Resard...*

L'assemblea oltre ad avere deliberato e sottoscritto i precedenti articoli all'integrazione dello statuto migep, in seduta stante propone e delibera altresì gli articoli:

**Art 44)** Le finalità degli art 1 - 4 - 15 dello statuto, e degli art 7 - 8 - 10 della costituzione, attribuiscono al Migep anche funzioni di **volontariato** avendo acquisito la denominazione di **Associazione** come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, salvaguardando l'autonomia di carattere sociale, civile e culturale favorendo le finalità della **legge quadro dell' 11 agosto 1991 n. 266** mantenendo l'apporto originale.

**Art 45)** viene richiamato il punto inserito nell'art 1 del citata integrazione " viene sostituita la seconda definizione "ota" in "oss"

**Art 46)** l'associazione è aperta a tutte le figure professionali che operano nel campo del sociale e del socio-sanitario, sia in strutture pubbliche che in quelle del privato sociale o commerciale comprese quelle del volontariato.

**Art 47)** l'associazione è organizzata su base regionale e nazionale ha cariche sociali elettive senza scopo di lucro.

**Art 48)** Le quote associative, annuali e mensili, saranno versate direttamente alla sede centrale del coordinamento collegiato M.I.G.E.P. associazione delle professioni infermieristiche e tecniche, [conto corrente postale 45582111] e direttamente gestite dal suo organo direttivo.

**Art 49)** L'importo delle quote associative sarà finalizzato allo svolgimento delle attività del coordinamento collegiato M.I.G.E.P. ed agli eventuali rimborsi per le stesse, previa documentazione giustificativa come disciplinato da statuto.

**Art 50)** L'organo direttivo centrale del coordinamento collegiato M.I.G.E.P. determina la percentuale delle quote associative di competenza del livello centrale e delle singole unità regionali in base al numero degli iscritti in ogni regione.

**Art 51)** Il coordinamento collegiato M.I.G.E.P. centrale non può, salvo giustificato motivo e previa valutazione da parte dell'organo direttivo, erogare ulteriori incrementi a singole unità regionali oltre quanto già assegnato secondo la modalità su indicata.

**Art 52)** Ogni unità regionale dovrà disporre di un conto corrente postale o bancario intestato all'organo direttivo regionale del coordinamento collegiato M.I.G.E.P. sul quale la sede centrale provvederà a versare le rispettive quote associative di competenza.

**Art 53)** Ove necessario, l'organo direttivo o il coordinatore nazionale del M.I.G.E.P. possono stabilire, per il bene e la sopravvivenza dello stesso coordinamento, la chiusura delle sedi regionali senza alcuna autorizzazione da parte del rispettivo consiglio regionale né da parte dell'assemblea.

**Art 54)** Contestualmente alla chiusura delle sedi regionali, l'organo agente dispone la gestione dei conti correnti provvedendo alla loro chiusura e ad eventuali operazioni di recupero.

Viene allegato il codice deontologico approvato nel convegno del 26 ottobre 2002

Gallarate 30 ottobre 04

*Roberto Longo*

*Federico Bertolani*

*Carlo Antonio*

*Luigi...*

Vene aggiunto l'articolo

## Art 55) INCOMBATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSI

1. Le cariche di Coordinatore nazionale, regionale, vice regionale e interprovinciale sono incompatibili con altre cariche rappresentative, esecutive e/o partecipative in fondazioni, associazioni, coordinamenti, collegi, albi e società, qualunque sia la natura giuridica, che abbiano finalità contrarie a quelle del M.I.G.E.P.
2. Il Coordinatore nazionale, regionale, vice regionale e interprovinciale non possono durante il loro mandato ricoprire analoghi ruoli in fondazioni, associazioni, coordinamenti, collegi, albi, società, qualunque sia la natura giuridica.
3. La carica di Coordinatore nazionale è incompatibile con la carica di coordinatore regionale, vice regionale e interprovinciale;
4. La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di membro del Collegio dei revisori dei conti.
5. Le cause di incompatibilità sopravvenute alla nomina nell'organo di appartenenza costituisce causa di sospensione e, qualora non sia rimossa entro trenta giorni dal suo verificarsi, costituisce causa di decadenza.
6. Non può candidarsi né essere eletto membri negli Organi del M.I.G.E.P. l'iscritto aderente al coordinamento che svolga attività o versi in una situazione concreta e specifica di conflitto di interessi con il carattere e scopo del Coordinamento.
7. Si avrà conflitto di interessi, quando l'iscritto aderente al Coordinamento svolga un'attività o versi in una situazione concreta e specifica di conflitto di interessi con il carattere o scopo del Coordinamento.

Nel caso in cui un componente degli Organi del M.I.G.E.P. si trovi in una situazione concreta e specifica di conflitto con l'interesse o carattere o scopo del Coordinamento, egli deve darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza, astenendosi dal partecipare dalle relative deliberazioni ed attività. In caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione e di astensione, il responsabile risponde verso l'associazione del danno eventualmente cagionato.

L'aderente che abbia notizia di una potenziale situazione di conflitto di interessi è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio Direttivo, il quale procederà alle verifiche opportune verifiche.

Qualora oggetto di verifica fosse il comportamento di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo procede alle opportune verifiche in assenza del membro che versa in una situazione di potenziale conflitto.

Qualora il Consiglio Direttivo, all'esito dell'attività istruttoria, ritenga sussistente una situazione di conflitto di interessi la comunica all'interessato, formulando una proposta di sospensione dal Coordinamento

Il soggetto al quale è stata comunicata la proposta di esclusione potrà fornire chiarimenti scritti entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della proposta di sospensione.

Il Consiglio Direttivo decide sulla proposta di sospensione decorsi sette giorni dal ricevimento dei chiarimenti da parte del soggetto interessato o in caso di mancato invio dei chiarimenti decorsi 15 giorni dall'invio della proposta di sospensione.

Sulla proposta di sospensione adottata il Consiglio Direttivo decide a scrutinio segreto con voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

La sospensione, in ogni caso, non potrà essere superiore ad un anno.

Gallarate 30 ottobre 2004





# Coordinamento Collegiato M.I.G.E.P.

**Associazione delle professioni infermieristiche e tecniche**

Operatore Socio Sanitario (OSS) - Infermieri Generici - Psichiatrici - Puericultrici -

Infermieri Extracomunitari - OTA - ASSS - Adest - OSA

Sede sociale via Motta Santa 44 Fondotoce 28924 Verbania tel 0323 496081 - fax 0323 406882- 3387491756

E-mail [info@migep.it](mailto:info@migep.it)

## Regolamento interno

### Delibera del Consiglio Direttivo del 26/3/2005

Il presente regolamento è assunto in attuazione del vigente statuto:

Il Coordinamento Collegiato Migep si riconosce pienamente nel vigente ordinamento delle professioni sanitarie e tecniche perché è un'Associazione delle Professioni Infermieristiche e Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione che racchiude diverse figure sanitarie e tecniche, abilitati a svolgere un ruolo professionale nei servizi sanitari-sociali sia infermieristiche che e tecnici, riabilitative della prevenzione. Non è soltanto uno strumento di disciplina, si prefigge di discutere e risolvere i problemi che riguardano le categorie in esso rappresentate. L'Associazione ha il prevalente ruolo di registrare attestare e dare visibilità come ruolo di garanzia, della formazione agli standar Europei ed Internazionali, Questa visione consente alle categorie di interloquire con le istituzioni e non può avere come fine istituzionale la tutela sindacale degli associati o, comunque, svolge, né direttamente né indirettamente, attività sindacale.

- Il Coordinamento Collegiato Migep non ha carattere sindacale, quindi non ha poteri contrattuali, ma vigila;
- Non ha carattere politico, perciò non concorre alla determinazione della politica nazionale ma persegue, invece, fini esclusivamente culturali e professionali per un continuo miglioramento professionale dei suoi associati contribuendo nell'evoluzione dei bisogni dell'uomo e della comunità, al miglioramento dei servizi assistenziali.
- Non persegue finalità di lucro.

Ai sensi del presente regolamento, la figura che svolge la propria professione deve attenersi alle norme del proprio codice deontologico; in particolare agli art. 2229 e 2231 del codice civile, all'art. 348 del codice penale e per quanto riguarda il campo proprio dell'attività da svolgere.

#### **L'Associazione ha due finalità:**

La norma affida all'associazione una finalità esterna e una finalità interna.

- La prima è la tutela del cittadino/utente che ha il diritto, sancito dalla Costituzione, di ricevere prestazioni sanitarie da personale qualificato, in possesso di uno specifico titolo abilitante, senza pendenze rilevanti con la giustizia ecc.
- La seconda finalità è rivolta agli iscritti all'Albo, che il Migep è tenuto a tutelare nella loro professionalità, esercitando il potere di disciplina, contrastando l'abusivismo, vigilando sul rispetto del Codice Deontologico, favorendo la crescita culturale degli iscritti, garantendo l'informazione, offrendo servizi di supporto per un corretto esercizio professionale.

#### **Iscrizione:**

- Tutti i soci possono raccogliere le iscrizioni all'associazione, purché:
- facciano compilare l'apposito modulo di "richiesta di iscrizione";
- consegnino il modulo di iscrizione alla sede centrale del migep;
- versino la quota su apposito bollettino o direttamente dalla busta paga sui conti correnti intestati al migep;

- L'iscrizione, è perfezionata da un rilascio della tessera, relativa alla ricevuta di versamento della quota tessera. Il possesso della ricevuta dà diritto all'iscritto di chiedere l'inserimento negli elenchi dell'Anagrafe nel caso la registrazione non fosse già avvenuta;
- Qualora, gli iscritti e le iscritte, nonostante sollecitati secondo le procedure non provvedano al pagamento della quota d'iscrizione, sono automaticamente sospesi dall'esercizio dei diritti dello Statuto. L'avvenuta sospensione dovrà essere comunicata ai responsabili dei dati Anagrafici degli iscritti entro 1 mese dall'ultima comunicazione. Qualora rinnovano le quote rientrano nei diritti statutari.

#### **Trattamento – Dati**

- I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione
- La sede centrale inserisce i dati nella banca dati di cui all'art. 1, comma 2, art 22 della L. 31.12.1996, n. 675, tenute in forma cartacea e informatizzata.
- Il titolare del trattamento e la sede centrale e regionale del Migep
- Il responsabile del trattamento e la segreteria del migep
- La sede centrale e regionale del migep in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.
- I dati verranno trattati per le seguenti finalità: invio della newsletter dell'associazione coordinamento collegiato migep
- Il conferimento dei dati è necessario per potersi iscrivere al coordinamento collegiato migep

#### **Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri Diritti**

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'assistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
  - a) dell'origine dei dati personali;
  - b) delle finalità e modalità del trattamento;
  - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
  - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
  - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
  - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta



### **I Responsabili delle banche dati:**

Individuano gli incaricati del trattamento dati - da svolgersi secondo le modalità di cui agli artt. 9 e 10 della L. 31.12.1996, n. 675 - ai quali viene assegnato, ove possibile, un codice di accesso personale che viene registrato all'inizio ed al termine delle operazioni giornaliere;

- curano il coordinamento di tutte le operazioni di trattamento di dati affidate ad operatori appartenenti al Settore o alle unità operative cui sovrintende;
- provvedono a dare istruzioni per la corretta elaborazione dei dati personali;
- procedono alle verifiche sulla metodologia di introduzione e di gestione dei dati;
- sono responsabili dei procedimenti di rettifica dei dati;
- impartiscono le disposizioni operative per l'attuazione delle misure minime di sicurezza concernenti la banca dati ed i procedimenti di gestione e/o trattamento dei dati stessi al fine di prevenire: i rischi di distribuzione, perdita dei dati o danneggiamento della Banca dati o dei locali ove essa è collocata, l'accesso non autorizzato, modalità di trattamento dei dati non conforme a legge o al regolamento, la cessione e/o la distribuzione dei dati in caso di cessazione del trattamento; curano la realizzazione delle singole banche dati di ogni regione curano la comunicazione agli interessati del trattamento dei dati e la loro diffusione;
- dispongono il blocco dei dati, qualora sia necessaria una sospensione temporanea delle operazioni di trattamento.
- Nell'ipotesi di blocco dei dati o dell'accesso ai medesimi attraverso reti di trasmissione ad alta velocità o terminali accessibili al pubblico, il Responsabile ne dà tempestiva comunicazione alla sede centrale.
- A cura del Responsabile della Banca dati sono periodicamente attivati controlli, anche a campione, al fine di garantire la sicurezza della Banca dati e l'attendibilità dei dati inseriti.

### **Corsi – formazione – rivista – consulenza legale**

- Tutta l'attività è sovvenzionata dalle quote degli iscritti, la sede centrale Migep stabilisce in rapporto alle spese di gestione della sede, al programma di iniziative (corsi, informazione, rivista, consulenza legale, convegni, seminari ecc.) e la quota da versare alle sedi regionali per finanziare le iniziative.
- Promuove manifestazioni atte a sensibilizzare gli organi competenti e i mezzi di informazione sui problemi sanitari.
- Congiunto al Provider Planning procede all'aggiornamento professionale

### **Direttivo**

L'organo centrale del Migep è il Consiglio direttivo, si rinnova ogni triennio attraverso una consultazione elettorale di tutti gli iscritti. I componenti del Consiglio variano da 5 fino a 100 iscritti, a 16 per quelli che superano i 1500. Il coordinatore può essere revocato dall'assemblea su proposta di almeno 2/3 dei presenti nell'assemblea. Le deliberazioni dell'assemblea sono valide, ogni carica viene ricoperta a titolo gratuito, salvo le spese ordinarie.

Il direttivo può essere rieletto in qualsiasi momento, qualora essi non rispettino i compiti assegnatoli, esegue le delibere dell'assemblea, formula i programmi di attività sulla base di linee approvate dall'assemblea.

Ogni Consiglio distribuisce al proprio interno le cariche di presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere. Il presidente ha la rappresentanza del Migep provinciale ed è membro di diritto del Consiglio Nazionale.

### **Obiettivo:**

- Continuare in un progetto denominato Comunicazione - Immagine e Professionalità

- Costituire un tavolo di lavoro operativo con il Ministero della Salute, forze politiche e sociali
- Attuare strategie ed azioni tese a favorire la visibilità e la conoscenza delle Professioni Sanitarie afferenti al coordinamento.
- Costituire albo, ordini o collegio a livello nazionale delle professioni regolamentate oggetto dell'associazione.

### **Informazione - Conoscenza - Chiarezza**

Sono elementi fondamentali per operare con competenza e creare un ambiente operativo sicuro per l'utente e per se stessi.

- Il coordinamento collegiato migep predispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente regolamento da parte dei diretti interessati.
- Ha anche funzioni di volontariato salvaguardando l'autonomia di carattere sociale, civile e culturale (L. Q del 11/9/91 n. 266)
- La partecipazione da parte di chiunque che intenda dare un contributo alle attività del migep viene esercitata a titolo gratuito.

### **I principi:**

#### **Umanità**

previene la difesa della vita e la salute dell'ammalato

“ **uomo** ” in qualità di persona nel rispetto dei suoi bisogni “

“ **salute** ” come parola simbolo che implica la continua crescita della professionalità

#### **Imparzialità**

Nessuna distinzione di nazionalità, razza religione, condizione sociale, appartenenza politica e sindacale, ma rispetto delle opinioni individuali al fine di finalizzare gli obiettivi.

#### **Neutralità**

Il coordinamento collegiato migep si astiene dal prendere parte alle controversie d'ordine partitico, razziale, religioso ed ideologico.

#### **Indipendenza**

Autonomia nella scelta delle linee e degli obiettivi prefissati senza interferenze politiche e sindacali. Svolge la propria attività rispettando un'autonomia che le permette di operare sempre secondo i principi.

#### **Universalità**

Il coordinamento collegiato migep è universale; aperta a tutti i lavoratori di diverse categorie e può estendere la sua attività su tutto il territorio. In essa tutte le categorie hanno uguali diritti ed il dovere di aiutarsi reciprocamente per andare a colmare le lacune evidenziate.

#### **Unità**

Aperta alle forze politiche, sindacali e sociali che condividono le nostre prerogative.

#### **Professionalità**

Ha lo scopo primario il riconoscimento della professione delle categorie presenti nell'associazione Migep, impegnando gli organi competenti a trovare soluzioni tecnico-politiche che risolvano i problemi inerenti alle categorie stese.

### **Vigenza del Regolamento**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla esecutività della deliberazione consiliare che lo approva.

### **Modifiche al regolamento**

Ogni modifica del presente regolamento dovrà essere approvata con il voto favorevole di almeno 2/3 degli aderenti regolarmente convocate in Assemblea.

### **Norme transitorie**

Il coordinamento collegiato migep può stipulare patti federativi con altre associazioni con le stesse finalità in un coordinamento della rappresentanza delle associazioni delle professioni Sanitarie per la loro attività politico istituzionale su temi di interesse comune. Purché mantenga la propria autonomia decisionale e gestionale.

### **Norma Finale**

Il presente regolamento, previa lettura in ogni sua parte, viene approvato e sottoscritto dai presenti in segno di accettazione nell'assemblea del 26 marzo del 2005.

Per quanto non espressamente riportata in questo regolamento si fa riferimento al codice civile allo statuto con la sua integrazione e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Verbania 26 marzo 2005

Il Consiglio Direttivo





**Agenzia delle Entrate**

**Ufficio di Torino 3**

Via Sidoli, 35 - 10135 TORINO

Copia conforme all'originale  
qui registrato e depositato

il 12-11-08 N. 11034 serie 3 € 8,68

IL CAPO UFFICIO SERVIZI

Dot. *[Signature]*

